



Protocollo d'intesa

“VALORIZZAZIONE DEL RISO ITALIANO”

TRA

l'Ente Nazionale Risi – di seguito Ente Risi – con sede legale in Via San Vittore 40 - 20123 Milano, rappresentato da Paolo Carrà, nato a Torino il 22.11.1966, in qualità di Presidente domiciliato per la sua carica presso Ente Nazionale Risi,

E

l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto - di seguito ADG - con sede legale in corso Europa 13, 20122 a Milano, rappresentata da dalla Sig.ra Cristina Rosaria Vitulli, nata a Cerignola (FG) il 05 ottobre 1966, in qualità di Presidente dell'Associazione;

di seguito anche “le Parti”

PREMESSO CHE

l'Ente Nazionale Risi, istituito con legge 21 dicembre 1931, n.1785 e con sede in Milano, ha lo scopo di provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività industriali e commercio che vi sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto e promuovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto;

l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto è una realtà senza scopo di lucro, costituitasi il 20 giugno 2016, che rappresenta la ristorazione italiana di qualità in ogni suo aspetto e declinazione e di cui fanno parte cuochi, ristoratori, pizzaioli, sommelier, persone di sala, pasticciere e gelatieri, coloro che attraverso il proprio mestiere si sono distinti nella valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, riuniti per fare impresa, in Italia e nel mondo.

CONSIDERATO CHE

ADG

si propone di rafforzare e valorizzare la cultura agroalimentare ed enogastronomica italiana. In particolare, l'Associazione persegue, in uno spirito di collegialità e di mutua condivisione, valori di qualità, di tradizioni e di conoscenza e promuove sul territorio nazionale e all'estero i prodotti italiani e il *made in Italy*;



in collaborazione con Enti ed Istituzioni ha già in atto molteplici attività, in campo nazionale ed internazionale, tese alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani di qualità, per rafforzare la cultura e la consapevolezza delle potenzialità del settore e del patrimonio agroalimentare italiano;

ad oggi ha organizzato varie attività quali incontri, conferenze, convegni, corsi, manifestazioni, seminari di studio, dibattiti, dimostrazioni di cucina, cene di gala etc. in 21 Paesi del Mondo e in oltre 30 Città, accompagnando prodotti e produttori italiani e permettendo l'avvio di proficue collaborazioni con il relativo tessuto economico;

ha promosso una campagna di sensibilizzazione volta a sostenere le produzioni nazionali con l'uso delle varietà di riso italiano e la diffusione della conoscenza delle specialità italiane.

Ente Risi

è un ente pubblico economico che svolge un'intensa attività mirante alla tutela di tutto il settore risicolo e promuove il riso "*made in Italy*" con campagne d'informazioni e concorsi;

dispone di un Centro Ricerche sul Riso che collabora con numerose istituzioni italiane ed internazionali;

rappresenta l'unico esempio di organismo interprofessionale esistente in Europa per operare scelte concrete nell'interesse di tutta la filiera;

cura i rapporti con le Istituzioni e gli organismi comunitari e internazionali da cui dipende il collocamento del prodotto;

svolge attività di divulgazione dirette ad una maggiore conoscenza del riso.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (finalità)

1. Atteso che gli obiettivi in premessa di ADG convergono con quelli di Ente Risi, si ritiene di reciproco interesse attivare una collaborazione per azioni di divulgazione attraverso la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa – di seguito Protocollo -, utilizzando le conoscenze, le competenze e le informazioni in possesso di entrambi per:

- promuovere la conoscenza del riso italiano, materia prima pregiata ed eccellenza italiana del patrimonio agroalimentare;
- approfondire i temi relativi alla trasformazione del prodotto, agli strumenti tecnologicamente innovativi e alla preparazione delle ricette che contraddistinguono l'Italia;
- valorizzare la produzione del prodotto, proponendolo costantemente nelle ricette che contraddistinguono l'Italia.



Art.2 (Attività)

1. Le Parti si impegnano a:
 - a) effettuare iniziative di informazione per implementare lo sviluppo delle competenze nel settore di riferimento, anche nella prospettiva di una maggiore integrazione di tutta la filiera e nel rapporto con il consumatore;
 - b) formulare proposte alle competenti Istituzioni, con specifiche attività tese al miglioramento della promozione;

2. L'attività può anche prevedere forme di:
 - a) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Associazione e l'Ente Risi partecipano;
 - b) promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

Art.3 (Ente Risi)

1. In relazione a quanto indicato nei precedenti articoli, Ente Risi si impegna a:
 - a) mettere a disposizione informazioni tecnico scientifiche utili alla divulgazione delle proprietà del riso;
 - b) collaborare con ADG per individuare le tematiche di interesse reciproco, definire l'articolazione e la calendarizzazione delle varie attività da realizzare.

Art.4 (ADG)

1. In relazione a quanto indicato nei precedenti articoli, ADG si impegna a:
 - a) mettere a disposizione l'elenco completo dei propri Associati dei risultati delle attività poste in essere e delle informazioni relative;
 - b) proporre tra i propri associati, a seconda delle tematiche da affrontare, le figure professionali più utili alle attività informative, di divulgazione e di promozione;
 - c) di concerto con Ente Risi, a individuare le tematiche di interesse reciproco, definire l'articolazione e la calendarizzazione delle varie attività da realizzare;

Art. 5 (Comunicazione)

1. Le Parti si impegnano a dare massima diffusione alle attività realizzate nell'ambito del Protocollo attraverso i propri canali e strumenti di comunicazione, con l'obiettivo di favorire forme di collaborazione con le varie amministrazioni, le organizzazioni imprenditoriali e le aziende agricole e agroindustriali.
2. Le Parti stabiliscono altresì, quale principio generale per i rapporti che deriveranno da tali attività, quello della libertà per entrambe di pubblicare e utilizzare i risultati della collaborazione nel più ampio interesse pubblico.



Art.6 (Utilizzo strutture)

1. Per il conseguimento dei fini prefissati la Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso, alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi comuni.

Art.7 (Durata)

La presente convenzione avrà una durata valida di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata di comune accordo mediante atto scritto tra le Parti.

Art.8 (Modifiche)

Le Parti possono concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuale modifiche alla Convenzione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 9 (Oneri economici)

Il presente accordo non comporta alcun onere di natura economica a carico delle parti. Gli aspetti economici saranno concordati e definiti tra le parti di volta in volta in base alle attività che verranno poste in essere e costituiranno oggetto di specifici accordi di carattere esecutivo.

Art. 10 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

La Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Ente Nazionale Risi
